

Legge federale sulla commercializzazione del formaggio

(Disciplinamento del mercato caseario)

(Del 27 giugno 1969)

L'Assemblea federale della Confederazione svizzera,

visto gli articoli 31 bis, 32, 64 bis e 114 bis della Costituzione federale;
visto il messaggio del Consiglio federale del 1^o maggio 1968¹,

decreta:

I. Disposizioni generali

Art. 1

¹L'Unione centrale dei produttori svizzeri di latte, l'Unione svizzera degli acquirenti di latte, l'Unione svizzera degli esportatori di formaggio ed i grossisti di prodotti caseari devono prendere provvedimenti appropriati per:

- a. assicurare e disciplinare l'approvvigionamento del Paese con prodotti caseari di qualità;
- b. sostenere e promuovere le vendite, nel Paese e all'estero, a prezzi il più possibile corrispondenti a quello di base del latte fissato dal Consiglio federale (art. 4 del decreto dell'Assemblea federale del 29 settembre 1953² concernente il latte, i latticini e i grassi commestibili) (decreto sullo statuto del latte);
- c. migliorare la qualità dei prodotti caseari;
- d. promuovere la qualità e facilitare lo smercio di specialità dell'economia alpestre.

²Per adempiere i compiti di cui al capoverso 1, le associazioni e le ditte commerciali sopra indicate, disciplinano il mercato caseario e, all'uopo, istituiscono un organismo comune per il commercio all'ingrosso (detto qui di seguito «organismo comune», attualmente l'«Unione svizzera del com-

¹ FF 1968, 721.

² RU 1953, 1172

mercio del formaggio SA / Convenzione casearia svizzera») conformandosi ai disposti seguenti.

³ Salvo contraria disposizione della presente legge, gli interessati determinano le modalità del disciplinamento del mercato caseario come pure la struttura dell'organismo comune.

II. Disposizioni particolari

Art. 2

1. Qualifica di membro

¹ La qualifica di membro dell'organismo comune è riconosciuta alle ditte praticanti il commercio caseario all'ingrosso che garantiscono di perseguire gli scopi specificati nell'articolo 1.

² Le condizioni, la cui determinazione spetta all'organismo comune, devono essere conformi agli scopi stabiliti nell'articolo 1.

³ Le ditte associate godono d'un trattamento d'eguaglianza.

Art. 3

2. Obbligo di consegna, finanziamento ed esenzione fiscale

¹ Il Consiglio federale determina le speci di formaggio da consegnare all'organismo comune, il quale le ritira onde siano utilizzate. Sono ammesse eccezioni soltanto per la costituzione di riserve locali adeguate.

² La Confederazione assume le spese non coperte, comprese quelle amministrative, cagionate all'organismo comune per l'utilizzazione di detti formaggi. Essa ha inoltre la facoltà, nei limiti delle perdite presunte, d'accordare anticipi all'organismo comune, come pure d'aprirgli un adeguato credito d'esercizio.

³ L'organismo comune beneficia dell'esenzione da ogni imposta sul capitale e su eventuali utili. Le quote emesse dall'organismo comune non soggiacciono alla tassa di bollo.

Art. 4

3. Prezzi di ritiro.

Il Consiglio federale, sentito l'organismo comune, fissa il prezzo di ritiro delle speci di formaggio menzionate all'articolo 3, capoverso 1, o ne delega la competenza all'organismo comune. È prevista una graduatoria dei prezzi secondo le qualità.

Art. 5

4. Assegnazione della merce

¹ L'organismo comune assegna la merce alle ditte associate in funzione delle rispettive richieste e della quantità di merce disponibile. Nei limiti dell'esecuzione razionale del mandato conferitogli dall'articolo 1, l'organismo comune ha la facoltà di subordinare l'assegnazione della merce a delle condizioni che devono essere giustificate sul piano tecnico o oggettive negli altri aspetti e non ostacolare lo sviluppo delle ditte associate.

² La ditta associata diventa proprietaria della merce ritirata alla scadenza del termine fissato dall'organismo comune. Essa è parimente responsabile verso l'organismo comune, entro il termine di cui sopra, di ogni deprezzamento della merce avvenuto in quanto non dimostri che nessun addebito possa esserle mosso.

³ Se l'organismo comune abbisogna di merce prima della scadenza del termine di cui al capoverso 2, ed una ditta associata rifiuta di cedergliela, quest'ultima ne diventa proprietaria a contare dal momento del rifiuto.

⁴ Se l'offerta di merce supera la domanda, il Comitato direttivo dell'organismo comune può assegnare le eccedenze alle ditte associate oppure commercializzarle direttamente.

Art. 6

5. Commercializzazione

Il Presidente e il Comitato direttivo dell'organismo comune definiscono, dopo aver sentito gli interessati, i principi della commercializzazione conformemente agli scopi del disciplinamento del mercato caseario; essi fissano, con i rappresentanti della Confederazione, i prezzi di cessione alle ditte associate.

Art. 7

6. Esportazione

Il Consiglio federale può sottoporre al regime del permesso l'esportazione di formaggio. Esso stabilisce le condizioni necessarie alla concessione di tale permesso.

III. Funzione dei rappresentanti della Confederazione in seno all'organismo comune

Art. 8

¹ I rappresentanti del Consiglio federale che, giusta l'articolo 35, capoverso 4, del decreto sullo statuto del latte, esercitano un controllo e lo informano, sono autorizzati ad opporsi alle decisioni che l'organismo comune

prende nell'ambito delle sue mansioni esecutive, se quest'ultime sono contrarie agli scopi definiti all'articolo 1.

² Le decisioni dell'organismo comune, contro le quali è stata sollevata siffatta opposizione, non vincolano nè la Confederazione nè i terzi.

³ Qualora non sia possibile giungere ad un'intesa, l'Ufficio federale designato in virtù dell'articolo 10 deve, nel termine di un mese a contare dalla presentazione dell'opposizione, rilasciare le pertinenti istruzioni che si sostituiranno alle decisioni prese dall'organismo comune. Se nessuna istruzione è data entro detto termine, l'opposizione è considerata come ritirata.

IV. Riduzione o rifiuto dei contributi federali

Art. 9

¹ Se l'organismo comune non adempie correttamente i compiti affidatigli, i contributi federali destinati a coprire le perdite risultanti dall'utilizzazione del formaggio, possono essere ridotti o rifiutati.

² I vantaggi pecuniari illeciti ed i contributi indebitamente riscossi devono essere rimborsati indipendentemente dall'applicazione delle disposizioni penali.

V. Diritto di disciplinamento

Art. 10

¹ I Dipartimenti e le Divisioni dell'amministrazione designati dal Consiglio federale possono impartire all'organismo comune le appropriate istruzioni circa l'esecuzione dei compiti conferitigli in virtù dell'articolo 1. Prima d'impartirgli le istruzioni l'organismo comune sarà consultato.

² L'organismo comune è autorizzato a imporre ai suoi membri gli obblighi derivanti dalle istruzioni date.

VI. Protezione giuridica

Art. 11

1. Commissioni di ricorso

¹ Contro le decisioni dell'organismo comune attinenti all'assegnazione di merce (art. 5) è data facoltà di ricorso, entro il termine di dieci giorni, presso una commissione di ultima istanza.

² Il Consiglio federale, dopo aver sentito l'organismo comune, nomina la commissione di ricorso. Essa è composta di tre membri indipendenti da detto organismo.

³ Per il rimanente, la procedura innanzi la commissione di ricorso è retta dai disposti della legge sulla procedura amministrativa federale.

⁴ Le decisioni dell'organismo comune concernenti il controllo della classificazione dei formaggi, soggetti all'obbligo di consegna, o la loro tassazione possono essere impugnate davanti ad una commissione di ricorso di ultima istanza, pure nominata dal Consiglio federale, dopo aver sentito l'organismo comune.

Art. 12

2. Competenza del Tribunale federale in materia di contestazioni relative alla copertura delle perdite

Il Tribunale federale, come unica istanza, risolve, sul ricorso di diritto amministrativo, circa le contestazioni sorte fra l'organismo comune e la Confederazione, quanto alla copertura di perdite dovute all'utilizzazione del formaggio.

Art. 13

3. Altri rimedi giuridici

La rimanente giurisdizione amministrativa soggiace ai disposti concernenti l'organizzazione giudiziaria e la procedura amministrativa federale.

VII. Disposizioni penali

Art. 14

1. In generale

¹ È punito con una multa fino a 1000 franchi, se non trattasi di un reato più grave,

chiunque, intenzionalmente, contravviene alle disposizioni della presente legge o delle pertinenti prescrizioni esecutive, in quanto il Consiglio federale le abbia emanate o approvate giusta l'articolo 19, capoverso 2;

chiunque, intenzionalmente, contravviene ad un'istruzione dell'amministrazione federale data in virtù dell'articolo 10, capoverso 1;

chiunque, intenzionalmente disattende un obbligo impostogli dall'organismo comune, giusta l'articolo 10, capoverso 2, della presente legge o dell'articolo 35, capoverso 2, del decreto sullo statuto del latte;

chiunque, intenzionalmente e violando le prescrizioni emanate dalla Confederazione o approvate dal Consiglio federale in virtù dell'articolo 19, capoverso 2, si rifiuta di consegnare o mette altrimenti in circolazione le speci di formaggio designate all'articolo 3.

² Se il colpevole ha agito per negligenza, la multa è di 300 franchi al massimo.

³ Chiunque, in materia di contributi, fornisce intenzionalmente indicazioni contrarie alla verità o tali da indurre in errore è punito con l'arresto o con la multa fino a 1000 franchi, se non trattisi di un reato più grave. Se il colpevole ha agito per negligenza la multa è di 300 franchi al massimo.

⁴ Sono applicabili gli articoli 113 e 114 della legge sull'agricoltura.

Art. 15

2. Infrazioni commesse da persone giuridiche, società e ditte individuali

¹ Se le infrazioni sono commesse nell'azienda di una persona giuridica, di una società in nome collettivo o in accomandita, o di una ditta individuale, le disposizioni penali sono applicabili alle persone che hanno agito o avrebbero dovuto agire per essa; tuttavia la persona giuridica, la società o il proprietario di una ditta individuale risponde solidalmente del pagamento della multa e delle spese a meno che, la direzione responsabile, non dimostri d'aver fatto tutto quanto in suo potere per far rispettare le prescrizioni alle persone sopraindicate.

² Le persone solidalmente responsabili godono degli stessi diritti dei prevenuti.

³ La pena accessoria, conformemente all'articolo 114 della legge sull'agricoltura, si applica alla persona giuridica, società, ditta individuale o ente di diritto pubblico.

Art. 16

3. Perseguimento penale

Il perseguimento penale spetta ai Cantoni.

VIII. Disposizioni esecutive e finali

Art. 17

1. Applicazione d'altre prescrizioni

Per l'esecuzione della presente legge sono analogamente applicabili i pertinenti disposti dei seguenti testi legislativi:

- a. legge sulla procedura amministrativa;
- b. decreto sullo statuto del latte (art. 32, cpv. 2, 3 e 4, art. 33, 35 e 44);
- c. decreto sull'economia lattiera in vigore.

Art. 18

2. Modificazione della legge federale sulla organizzazione giudiziaria

La legge federale del 16 dicembre 1943 sull'organizzazione giudiziaria è modificata come segue:

Art. 100 lett. m (nuova)

m. In materia d'agricoltura:

Le decisioni concernenti l'attribuzione, la classificazione e la tassazione del formaggio.

Art. 19**3. Esecuzione**

¹ Il Consiglio federale è incaricato dell'esecuzione della presente legge.

² È chiesta l'approvazione del Consiglio federale per:

- a.* gli statuti o il contratto di società dell'organismo comune;
- b.* le prescrizioni esecutive dell'organismo comune concernenti sia l'acquisto o la perdita della qualifica di membro (art. 2) sia l'assegnazione della merce (art. 5);
- c.* l'elezione del presidente e del comitato direttivo dell'organismo comune.

³ Il Consiglio federale può sottoporre all'obbligo d'approvazione altre questioni d'importanza fondamentale.

⁴ Ove occorra, il Consiglio federale è autorizzato ad allestire il disciplinamento necessario all'esecuzione della presente legge, emanando a tale scopo una prescrizione.

Art. 20**4. Entrata in vigore**

¹ Il Consiglio federale fissa la data dell'entrata in vigore della presente legge.

² Le disposizioni anteriori rimangono nondimeno applicabili ai fatti accaduti durante la loro validità.

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 27 giugno 1969.

Il presidente: **M. Aebischer**

Il segretario: **Koehler**

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 27 giugno 1969.

Il presidente: **C. Clavadetscher**

Il segretario: **Sauvant**

Il Consiglio federale decreta:

La legge federale che precede è pubblicata in virtù dell'articolo 89 capoverso 2 della Costituzione federale e dell'articolo 3 della legge federale del 17 giugno 1874 concernente le votazioni popolari su leggi e risoluzioni federali.

Berna, 27 giugno 1969.

Per ordine del Consiglio federale svizzero,

Il cancelliere della Confederazione:

Huber

Data della pubblicazione: *4 luglio 1969.*

Termine d'opposizione: *2 ottobre 1969.*

Legge federale sulla commercializzazione del formaggio (disciplinamento del mercato caseario) (Del 27 giugno 1969)

In	Bundesblatt
Dans	Feuille fédérale
In	Foglio federale
Jahr	1969
Année	
Anno	
Band	1
Volume	
Volume	
Heft	26
Cahier	
Numero	
Geschäftsnummer	---
Numéro d'objet	
Numero dell'oggetto	
Datum	04.07.1969
Date	
Data	
Seite	986-993
Page	
Pagina	
Ref. No	10 156 486

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.